

## REGOLAMENTO (CE) N. 3332/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo e del regolamento (CEE) n. 2253/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso « nomenclatura combinata », che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune e a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede che la Commissione adotti ogni anno mediante un regolamento, applicabile a partire dal 1° gennaio all'anno successivo, la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune,

così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione;

considerando che, di conseguenza, è necessario esprimere le descrizioni delle merci e le voci tariffarie contenute nel regolamento (CEE) n. 2137/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo e abroga il regolamento (CEE) n. 646/86<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2938/94<sup>(8)</sup>, e nel regolamento (CEE) n. 2253/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1818/94<sup>(10)</sup>, conformemente ai termini figuranti nella nomenclatura combinata; che tali adattamenti non implicano modifiche sostanziali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2173/93 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2253/92 sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione.*

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.  
 (2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.  
 (3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.  
 (4) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.  
 (5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.  
 (6) GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(7) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 91.  
 (8) GU n. L 310 del 3. 12. 1994, pag. 9.  
 (9) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 30.  
 (10) GU n. L 190 del 26. 7. 1994, pag. 3.